

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 82

3 maggio 2006

PROGETTO DI REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE SVOLTA DA PERSONALE REGIONALE

Oggetto consiliare n. 1307

RELAZIONE

La necessità dell'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi al personale per lo svolgimento di attività di progettazione e pianificazione è prevista dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

L'art. 18, ai commi 1 e 2, infatti, recita:

«1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.»

In particolare, quindi, le modalità ed i criteri per la ripartizione degli incentivi in parola devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata e successivamente assunti in un regolamento dell'Amministrazione.

L'Amministrazione regionale, in ottemperanza alla suddetta disposizione, ha regolamentato la materia con le deliberazioni consiliari n. 1403 del 9 febbraio 2000 e n. 89 dell'8 novembre

2000, aventi ad oggetto, rispettivamente “Direttiva in materia di incentivi per l’attività di progettazione e pianificazione svolta da personale regionale” e “Direttiva in materia di incentivi per l’attività di progettazione e pianificazione svolta da personale regionale di area dirigenziale”. Tali deliberazioni sono state adottate dal Consiglio regionale a seguito della sottoscrizione di due distinti contratti decentrati (per l’area del comparto e per l’area della dirigenza).

Successivamente alle suddette deliberazioni consiliari, la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (cfr. in particolare art. 3, comma 29), ha elevato l’importo massimo della somma da distribuire a titolo di incentivo ai dipendenti degli Enti locali dall’1,5% al 2% dell’importo posto a base di gara dell’opera o dei lavori.

Tale modificazione è stata recepita dall’art. 30 della Legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge Finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) e conseguentemente deve essere recepita dalla regolamentazione in materia.

Nell’applicazione delle sopra richiamate deliberazioni consiliari, inoltre, sono emerse alcune difficoltà interpretative, che rendono opportuna l’integrazione o la modificazione della disciplina in questione (ad esempio integrando con una specifica previsione le modalità ed i criteri da adottare in seguito a progettazione derivante da perizie di variante o suppletive, non previste dalla regolamentazione vigente).

In particolare, inoltre, è stata rilevata la necessità di conformare la normativa regionale in esame da una parte al principio di trasparenza dell’azione amministrativa e dall’altra ai principi relativi alla protezione dei dati personali stabiliti dal DLgs 196/03 (Codice per la protezione dei dati personali) ed in particolare dall’art. 19, comma 3 del Codice, che richiede, per la diffusione di dati personali, che la stessa sia espressamente prevista da una norma di legge o regolamento.

Le modificazioni rispetto alle precedenti deliberazioni consiliari sono altresì state operate in seguito ad un doveroso e complessivo lavoro di adeguamento formale della normativa alle regole di “drafting” normativo (ciò ha comportato, ad esempio, la suddivisione in due parti ed articoli dell’articolo 4 attualmente vigente).

In ragione delle motivazioni sopra esposte, sono stati avviati e conclusi i procedimenti di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali sia dell’area del comparto (personale regionale esclusa l’area della dirigenza) sia dell’area della dirigenza ed i relativi accordi sono stati sottoscritti, rispettivamente, il 7 marzo 2006 ed il 7 aprile 2006.

Poiché il contenuto dei suddetti contratti decentrati è identico (salva l’integrazione, nel contratto decentrato per l’area della dirigenza, del comma 4 dell’art. 9, relativo alla compensazione degli incentivi in parola con la retribuzione di risultato) si propone, anche in ragione del principio di semplificazione dell’azione amministrativa, di adottare un unico regolamento in materia, relativo a tutto il personale regionale, compresa l’area della dirigenza.

Il testo del regolamento consta di dieci articoli, che sono di seguito descritti con particolare riferimento alle integrazioni o modificazioni rispetto alla regolamentazione attualmente vigente (di cui alle già più volte richiamate deliberazioni consiliari n. 1403 e n. 89 del 2000).

Nell’articolo 1 viene esplicitato l’ambito di applicazione del regolamento, specificando, in particolare:

- al comma 3: che il regolamento si applica anche ai dipendenti di altri enti pubblici qualora l’Amministrazione regionale se ne avvalga nell’ambito o ad integrazione dei propri uffici tecnici;
- al comma 4: che nel caso in cui un altro ente pubblico si avvalga di personale tecnico regionale i relativi incentivi sono

a carico di tale ente e devono essere erogati in base alla regolamentazione dell’ente stesso.

Nell’articolo 2 “Definizione dell’attività di progettazione” si specifica:

- al comma 1: che l’incentivo è previsto nel caso di redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche a seguito di gara, anche informale ed, in particolare, che l’incentivo è previsto anche nel caso dell’eventuale redazione di perizie di variante e suppletive (con le modalità di seguito specificate all’art. 5, comma 2 e all’art. 9, comma 5);
- al comma 2: che i progetti per i quali sono previsti gli incentivi sono quelli redatti secondo il livello di progettazione richiesto “per l’affidamento ai sensi della normativa vigente”, utilizzando una definizione per rinvio, nella considerazione delle probabili modificazioni normative che potranno essere apportate in materia anche dalla legislazione nazionale;
- al comma 3: che gli incentivi sono previsti anche per l’attività di progettazione di lavori per la cui esecuzione sia prevista la cessione di beni e di diritti, considerando che, anche quando il costo dei lavori è compensato da una cessione di beni o diritti (e quindi non risulta una formale imputazione di costi al bilancio regionale), ciò non comporta differenze nello svolgimento dell’attività di progettazione da incentivare.

Nell’articolo 3 “Attività di collaudo” è contenuta la relativa disciplina in quanto tale attività presenta alcune peculiarità. In particolare, infatti, bisogna garantire che chi effettua il collaudo (controllore) non sia lo stesso soggetto o non sia influenzabile dal soggetto cui si riferisce l’attività da controllare. A questo scopo il comma 3 specifica che «il collaudo non può essere eseguito da dipendenti assegnati ad un Servizio che abbia svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al controllo». In ragione di tale disposizione e anche al fine di garantire il principio di trasparenza nell’attribuzione degli incarichi di collaudo, il comma 2 prevede l’istituzione di un elenco dei dipendenti in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei collaudi da parte del Direttore generale competente in materia di personale, da aggiornare periodicamente e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Si precisa che tale elenco è già stato istituito, a seguito delle deliberazioni consiliari n. 1403 e n. 89 del 2000, con atto del Direttore generale Organizzazione n. 12725 del 22 dicembre 2000, avente ad oggetto “Prima istituzione, modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco dei dipendenti regionali cui sono conferibili incarichi di collaudo” (integrato con atto del Direttore generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica n. 10463 del 29 luglio 2004). Tale elenco è dal 2001 periodicamente aggiornato semestralmente e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Con riferimento, in particolare, alla pubblicazione nel Bollettino, effettuata in applicazione del principio di trasparenza, si intende sottolineare che la stessa concreta un’ipotesi di diffusione che, a norma dell’art. 19, comma 3 del DLgs 196/03, deve trovare copertura normativa in una espressa norma di legge o di regolamento.

Nell’articolo 4 “Aventi diritto all’incentivo” sono specificati i soggetti che beneficiano della ripartizione dell’incentivo, con l’ulteriore precisazione, per ciascuna tipologia, delle relative responsabilità professionali e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività da incentivare.

Nell’articolo 5 sono definiti i “Criteri di ripartizione”, con le seguenti specificazioni:

- al comma 1: è recepita la modificazione apportata dall’art. 30 della L.R. 17/04, elevando l’importo massimo della somma da ripartire dal precedente 1,5% dell’importo posto a base di gara dell’opera o del lavoro all’attuale 2%;
- al comma 2: si specifica, tra l’altro, che la somma da ripartire è comprensiva degli oneri riflessi, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico della Regione, come precisato dall’articolo 1, comma 207 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), di interpretazione auten-

tica dell'art. 18 della L. 109/1994. Tale comma, inoltre, dispone che la somma da ripartire è pari, nel caso di perizia di variante e suppletiva, al maggior importo imputato al costo dell'opera o del lavoro.

Nel comma 2, infine, si stabiliscono anche i criteri per graduare la percentuale della somma da ripartire fino al limite massimo del 2% sopra precisato. Tali criteri sono stati individuati cercando di garantire la massima oggettività possibile, riferendosi per la maggior parte a casi definiti da specifiche leggi settoriali, salvo quanto previsto alla lettera a.5), che intende favorire l'adozione di soluzioni originali o innovative, con particolare riferimento all'utilizzazione di nuove tecnologie, nuove tecniche, ovvero nuovi materiali;

- ai commi 3, 4 e 5: si stabiliscono i "range" percentuali da ripartire ai diversi soggetti già specificati all'articolo 4. La definizione dei "range" percentuali di cui al comma 4, in particolare, tiene conto dell'esperienza maturata dalla pratica applicazione della normativa in materia come risulta dai "range" percentuali stabiliti dalle deliberazioni consiliari n. 1403 e n. 89 del 2000. Si è infatti rilevato, nell'applicazione concreta, la necessità di mantenere un grado di flessibilità abbastanza elevato, in quanto le attività da incentivare variano notevolmente, nei singoli casi, sia in ordine alla qualità e quantità dell'attività stessa sia relativamente al numero di soggetti coinvolti nel suo svolgimento.

Nell'articolo 6 "Definizione dell'attività di pianificazione" si specifica qual'è l'attività di pianificazione regionale per lo svolgimento della quale spettano gli incentivi in questione. Data la collocazione dell'art. 18 all'interno della Legge 109/94 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) è evidente che deve trattarsi di pianificazione a valenza territoriale e strumentale alla realizzazione di opere o lavori pubblici. I commi 4 e 5, inoltre, tenendo conto della complessità dell'attività di pianificazione a valenza territoriale, disciplinano il caso in cui tale attività non sia svolta interamente da dipendenti dell'Amministrazione, ma vi sia stato l'avvalimento di consulenze esterne. In tale caso occorre comunque che l'Amministrazione regionale, tramite apposite attestazioni dei Direttori generali competenti per materia, dimostri che l'Amministrazione abbia comunque redatto la parte prevalente del piano. La prevalenza deve essere motivata tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi del piano stesso.

L'articolo 7, rubricato "Aventi diritto all'incentivo e criteri

di ripartizione" precisa quali siano i soggetti cui attribuire l'incentivo ed i relativi criteri di ripartizione con riferimento all'attività di pianificazione come definita all'articolo 6.

L'articolo 8 "Procedimento" specifica le modalità procedurali per l'affidamento degli incarichi sia di progettazione sia di pianificazione. In particolare il comma 6 intende garantire il rispetto del principio di trasparenza relativamente a tali affidamenti, in particolare tramite riunioni periodiche tra l'affidatario ed il personale dei settori interessati e tramite la diffusione dei dati relativi agli incarichi e agli incentivi sulla rete Intranet regionale. Inoltre lo stesso comma 6 prevede l'istituzione, da parte del Direttore generale competente in materia di personale, di un gruppo tecnico ai fini di effettuare un monitoraggio periodico sulla concreta applicazione dei criteri individuati al comma 5 per l'affidamento degli incarichi, cioè, nell'ordine, il criterio di professionalità e specifica competenza in relazione al singolo lavoro e il criterio della rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi. Tale gruppo tecnico è composto da soggetti designati dall'Amministrazione regionale e dalle organizzazioni sindacali.

L'articolo 9 "Modalità di erogazione degli incentivi" completa in parte le modalità procedurali di cui al precedente articolo 8. Al comma 4, in particolare, si prevede che sulle somme erogate a personale dirigenziale per le attività previste dal regolamento deve essere operata la compensazione con le somme dovute a titolo di retribuzione di risultato. Tale disposizione tiene conto sia di quanto previsto dall'art. 29, comma 2 del Contratto collettivo di lavoro per l'area della dirigenza sottoscritto in data 23 dicembre 1999, sia del generale principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, disciplinato anche dall'art. 20 della L.R. 43/01. Il comma 5 specifica che, nel caso in cui le varianti apportate in corso d'opera dipendano da errori od omissioni nel progetto, ai soggetti a cui sono imputabili gli errori o le omissioni nell'attività di progettazione, non sono erogati gli incentivi ovvero, qualora siano già stati erogati, devono essere recuperati.

L'articolo 10 è relativo alle "Disposizioni finali". Il regolamento si applica dalla sua entrata in vigore, fatta salva l'applicazione della misura della somma da ripartire a far tempo dal 12 agosto 2004, data di entrata in vigore della L.R. 17/04, che ha elevato tale misura dall'1,5% al 2% dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro.

PROGETTO DI REGOLAMENTO

TITOLO I

APPLICAZIONE DELL' ACCORDO IN MATERIA DI INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione di una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro nonché del 30 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione, comunque denominato, come definito al successivo articolo 6.

2. La somma di cui al comma 1 deve essere ripartita tra i soggetti specificati agli articoli 4 e 7 qualora l'Amministrazione regionale sia l'ente aggiudicatore o titolare dell'atto di pianificazione e gli uffici tecnici regionali abbiano redatto direttamente i progetti od i piani o parti di essi.

3. Tra i soggetti di cui agli articoli 4 e 7 rientrano anche i dipendenti di altri enti pubblici qualora l'Amministrazione regionale se ne avvalga nell'ambito o ad integrazione dei propri uffici tecnici.

4. Qualora un altro ente pubblico, aggiudicatore o titolare di un atto di pianificazione, si avvalga di personale tecnico regionale, gli incentivi relativi all'attività di progettazione o pianificazione sono a carico di tale ente e devono essere erogati in base ai criteri e alle modalità previsti dalla regolamentazione dell'ente stesso. Nel caso di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale, il relativo atto deve contenere apposita clausola in base alla quale l'ente aggiudicatore è tenuto ad accantonare la somma necessaria al pagamento degli incentivi, pena la non erogazione del saldo finale del finanziamento.

TITOLO II

INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO

Art. 2

Definizione dell'attività di progettazione

1. L'attività di progettazione per lo svolgimento della quale sono previsti gli incentivi di cui al presente regolamento è quella definita all'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e quindi, in particolare, l'attività di redazione dei

progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche a seguito di gara, anche informale, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

2. I progetti per i quali sono previsti gli incentivi devono essere progetti redatti secondo il livello di elaborazione richiesto per l'affidamento ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Pertanto gli incentivi, che di norma sono dovuti per la redazione di progetti esecutivi, sono dovuti anche nel caso di redazione di progetti preliminari o definitivi qualora la procedura di affidamento sia esperita sulla base di tali elaborati progettuali.

3. Tra i progetti di cui al comma 2 sono ricompresi anche quelli relativi a lavori per la cui esecuzione sia prevista la cessione di beni o di diritti, purché si tratti di progetti che abbiano le caratteristiche richieste dal presente articolo e i lavori siano affidati con le modalità di cui al comma 1.

4. La redazione del progetto per la realizzazione dei lavori o delle opere deve essere affidata, salvo casi specifici e motivati, allo stesso dipendente che abbia redatto il livello di progettazione precedente, cioè il progetto preliminare o definitivo.

5. Qualora il progetto redatto dalla struttura regionale non contenga tutte le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16, il responsabile del procedimento deve attestare che il progetto medesimo, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, è adeguatamente sviluppato.

Art. 3

Attività di collaudo

1. L'attività di collaudo deve essere effettuata, in via prioritaria, da dipendenti regionali, come espressamente disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2 quater e dall'articolo 28, comma 4, della Legge n. 109 del 1994.

2. È istituito presso la Direzione generale competente in materia di personale un elenco contenente i nominativi dei dipendenti aventi i requisiti per lo svolgimento del collaudo, all'interno del quale devono essere scelti i soggetti cui conferire lo specifico incarico. Tale elenco è istituito con atto del Direttore generale competente in materia di personale che contestualmente ne stabilisce le modalità di tenuta e aggiornamento e specifica i criteri e le procedure per il conferimento dell'incarico di collaudo. L'elenco ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

3. Il collaudo non può essere eseguito da dipendenti assegnati ad un Servizio che abbia svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

4. Nell'ipotesi di carenza nell'elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti con le modalità definite dalla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2000, n. 121 (Disciplina relativa al conferimento degli incarichi di collaudo o componente di Commissione di collaudo. Abrogazione della deliberazione del Consiglio regionale 2480/89 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 4

Aventi diritto all'incentivo

1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione di cui al successivo articolo 5:

- a) i progettisti, che si assumono la responsabilità professionale della progettazione firmando il progetto. I suddetti tecnici devono essere abilitati all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione aggiudicatrice (ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice) da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998, n. 415 (Modifiche alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici) e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
- b) i collaboratori alla progettazione, cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: la redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali o connesse all'elaborazione progettuale; la redazione di elaborati espropriativi; le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, compresi i rilievi, misurazioni, picchettazioni. I suddetti tecnici si assumono la responsabilità degli elaborati con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica almeno quinquennale presso

l'Amministrazione regionale ovvero altra pubblica Amministrazione;

- c) i tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza, che se ne assumono la responsabilità professionale firmando il piano. Detti tecnici devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
- d) i collaboratori dei soggetti di cui alla precedente lettera c), cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del piano. I suddetti tecnici si assumono la responsabilità degli elaborati con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'Amministrazione regionale ovvero altra pubblica Amministrazione;
- e) il direttore dei lavori, che si assume la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori, sottoscrivendo in particolare gli stati di avanzamento dei lavori stessi nonché il relativo stato finale e, quando necessario, il certificato di regolare esecuzione. Detto tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono svolgere l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione aggiudicatrice (ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice) da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della Legge n. 415 del 1998 e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
- f) i collaboratori alla direzione dei lavori, che si assumono la responsabilità professionale relativa all'attività prevista dalla normativa vigente, compresi gli assistenti di cantiere, che si assumono la responsabilità professionale della relativa attività, sottoscrivendo apposite dichiarazioni. Detti tecnici devono essere in possesso del titolo di studio ovvero dell'esperienza richiesta per i collaboratori alla progettazione di cui alla lettera b);
- g) i collaudatori, che si assumono la responsabilità professionale relativa alla sottoscrizione del verbale di

collaudo. Detti tecnici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- g.1) laurea in Ingegneria o Architettura e, limitatamente ad un solo componente di una commissione di collaudo, laurea in Geologia o Scienze agrarie e forestali;
 - g.2) abilitazione all'esercizio della professione.
- Tali requisiti sono integrati dalle disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della Legge n. 109 del 1994;
- h) il responsabile del procedimento, che deve essere, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5 della Legge n. 109 del 1994, un tecnico;
 - i) l'ufficiale rogante ed il suo sostituto, che si assumono la responsabilità di sottoscrivere i verbali di gara. Tali collaboratori devono essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea in discipline giuridico-amministrative o economiche-finanziarie ovvero avere maturato un'esperienza professionale in tali discipline almeno quinquennale presso l'Amministrazione regionale ovvero altra pubblica Amministrazione.

Art. 5

Criteri di ripartizione

1. Per ciascun progetto deve essere ripartita tra i soggetti di cui all'articolo 4 una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro calcolato al netto dell'IVA e comunque al netto delle somme a disposizione.

2. La somma di cui al comma 1 è comprensiva degli oneri riflessi, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico della Regione. La stessa somma è pari, nel caso di perizia di variante e suppletiva, al maggior importo imputato al costo dell'opera o del lavoro conseguente alla perizia ed è calcolata applicando la stessa percentuale dell'importo a base di gara applicata al progetto originario. Tale somma inoltre deve essere determinata, nel limite massimo del due per cento, con l'atto di cui al successivo articolo 8, comma 2, tenendo conto della complessità e dell'entità dell'opera o del lavoro. In particolare:

- a) con riferimento alla complessità in base alla presenza di uno o più indici di complessità tra quelli di seguito elencati:
 - a.1) effettuazione di un procedimento espropriativo;
 - a.2) presenza di procedure di valutazione di impatto ambientale o screening;
 - a.3) presenza, nell'elaborato progettuale, di calcoli strutturali, con particolare riferimento a quelli che richiedono l'effettuazione di un collaudo statico;
 - a.4) presenza, nell'elaborato progettuale, di calcoli idraulici ovvero geologici-geotecnici;

a.5) presenza, nell'elaborato progettuale, di soluzioni originali o innovative, con particolare riferimento all'utilizzazione di nuove tecnologie, nuove tecniche, ovvero di nuovi materiali;

a.6) redazione di un piano di sicurezza;

- b) con riferimento all'entità: la percentuale deve essere calcolata in misura inversamente proporzionale all'importo complessivo dell'opera o del lavoro, secondo i principi che si evincono dai tariffari professionali.

3. La somma di cui al comma 1 è decurtata degli importi corrispondenti alle percentuali individuate al comma 4, nel caso di prestazioni affidate a soggetti esterni all'Amministrazione. Le somme decurtate costituiscono economie.

4. La somma di cui al comma 1 deve essere ripartita sulla base delle seguenti percentuali:

- a) progettisti dal 20% al 60%;
- b) collaboratori ai soggetti di cui alla lettera a) dal 5% al 40%;
- c) incaricati della redazione dei piani di sicurezza dal 10% al 30%;
- d) collaboratori ai soggetti di cui alla lettera c) dal 5% al 20%;
- e) direttore dei lavori dal 10% al 45%;
- f) collaboratori alla direzione dei lavori dal 2% al 35%;
- g) collaudatori dal 10% al 30%;
- h) responsabile del procedimento il 5%;
- i) ufficiale rogante e suo sostituto dal 2% al 4%.

5. Le percentuali dovute ai collaboratori dei soggetti che svolgono le attività di cui alle lettere a), c), e) e h) sono ricomprese, in ogni caso, nelle quote percentuali assegnate ai medesimi nel comma precedente e quindi in particolare: le quote di cui alla lettera b) sono ricomprese in quelle di cui alla lettera a), le quote di cui alla lettera d) in quelle di cui alla lettera c), le quote di cui alla lettera f) in quelle di cui alla lettera e) e le quote di cui alla lettera i) in quelle di cui alla lettera h).

6. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio che redige il progetto, salvo diversa espressa individuazione effettuata dallo stesso Responsabile secondo quanto disposto all'articolo 11 della Legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso). Tale individuazione deve in ogni caso essere effettuata qualora il Responsabile del Servizio non sia un tecnico, requisito necessario a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera h).

TITOLO III INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

Art. 6

Definizione dell'attività di pianificazione

1. L'attività di pianificazione per lo svolgimento della quale spettano gli incentivi di cui al presente provvedimento è quella, comunque denominata, a valenza territoriale, prevista da specifiche disposizioni di legge e strumentale alla realizzazione di opere o lavori pubblici.

2. Il piano è costituito di norma da tre elaborati consistenti in una parte normativa-prescrittiva, con la quale sono disposti i vincoli territoriali, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva.

3. Qualora il piano non contenga taluno degli elaborati previsti al comma 2 il responsabile del procedimento deve attestare che il piano medesimo è adeguatamente sviluppato.

4. Nel caso in cui l'attività di pianificazione non sia stata svolta interamente da una struttura regionale, ma vi sia stato l'avvalimento di consulenze esterne, gli incentivi sono dovuti qualora l'Amministrazione regionale abbia comunque redatto direttamente la parte prevalente del piano.

5. L'attestazione di prevalenza di cui al comma 4, nonché quella relativa al costo medio di mercato di cui al comma 2 dell'articolo 7, devono essere rilasciate dal Direttore generale competente per materia oppure, qualora il piano riguardi l'ambito di più Direzioni, dai Direttori generali competenti. Tale attestazione deve motivare adeguatamente la prevalenza della redazione, tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi del piano.

Art. 7

Aventi diritto all'incentivo e criteri di ripartizione

1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione di cui al successivo comma 2:

- a) i tecnici che si assumono la responsabilità professionale del piano con la sottoscrizione dello stesso. Tali collaboratori devono essere abilitati all'esercizio della professione in quanto la stessa sia prevista dalla legislazione vigente;
- b) i collaboratori all'attività di pianificazione, cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla pianificazione. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati grafici o la redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche

che strumentali o connesse alla pianificazione. Tali collaboratori si assumono la responsabilità dei suddetti elaborati con la sottoscrizione degli stessi. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio quanto meno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'Amministrazione regionale ovvero altra pubblica Amministrazione.

2. Per ciascun piano deve essere ripartita tra i soggetti di cui al comma 1 una somma corrispondente al 30 per cento della tariffa professionale calcolata sul costo medio di mercato, cioè calcolando quanto sarebbe costato affidare a professionisti esterni all'Amministrazione la redazione dello specifico piano di cui trattasi.

3. La suddetta somma deve essere ripartita sulla base delle seguenti percentuali:

- a) tecnici firmatari del piano dal 30% al 70%;
- b) collaboratori dal 30% al 70%.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8

Procedimento

1. La redazione del progetto o del piano deve essere affidata ad un gruppo tecnico con atto del Responsabile del Servizio ovvero, qualora quest'ultimo faccia parte del gruppo tecnico, con atto del Direttore generale oppure, qualora il piano riguardi l'ambito di più Direzioni, dai Direttori generali competenti.

2. Con l'atto di cui al comma 1 è determinata la percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, assegnata al progetto applicando i criteri di cui all'articolo 5, comma 2. Tale determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. Nell'atto indicato al comma 1 devono essere individuati i nominativi dei componenti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 7, comma 1, specificando il compito attribuito a ciascuno in base alle definizioni contenute in tali articoli. Nello stesso atto devono essere definite, partitamente per ciascun nominativo individuato, le percentuali della quota di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 7, comma 3. Per quanto riguarda in particolare il direttore dei lavori ed il collaudatore, in tale atto deve essere definita la percentuale ad essi dovuta, mentre l'individuazione del nominativo del direttore dei lavori può essere effettuata tramite successiva lettera d'incarico

e quella del nominativo del collaudatore deve essere effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 2.

4. La graduazione degli incentivi nell'ambito delle percentuali di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, deve essere determinata e motivata in base ai seguenti elementi:

- a) tipologia e complessità del progetto o del piano;
- b) competenze e professionalità richieste per il compito affidato;
- c) grado di responsabilità.

5. L'affidamento degli incarichi ai gruppi tecnici di progettazione e pianificazione deve essere effettuato con i criteri che seguono, nel rispetto dell'ordine degli stessi e garantendone la trasparenza come specificato al comma 6:

- a) professionalità e specifica competenza richieste in relazione al singolo lavoro da progettare, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;
- b) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi di progettazione e pianificazione, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati, sia di progettazione che di pianificazione.

6. L'affidamento degli incarichi di progettazione e pianificazione è effettuato garantendo il rispetto del principio di trasparenza, in particolare tramite riunioni periodiche con il personale dei Servizi interessati e tramite diffusione dei dati relativi agli incarichi e agli incentivi sulla rete Intranet regionale. Il Direttore generale competente in materia di personale istituisce, ai fini di effettuare un monitoraggio periodico sulla concreta applicazione dei criteri di cui al comma 5, un gruppo tecnico i cui componenti sono designati dalla Amministrazione regionale e dalle organizzazioni sindacali.

Art. 9

Modalità di erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente partecipato alla redazione del progetto o del piano e sono liquidati, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, successivamente all'adozione dell'atto di approvazione del progetto di cui all'articolo 2 per l'affidamento dei lavori ovvero all'adozione del piano da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Gli incentivi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) sono liquidati in seguito all'espletamento dell'incarico.

3. Nel caso in cui vi siano state, prima dell'ultimazione dell'incarico, variazioni rispetto alle percentuali determinate nell'atto di affidamento di cui all'articolo 8, tali variazioni devono essere precisate e motivate con un atto dello stesso soggetto che ha disposto l'affidamento. Tale atto deve essere adottato prima dell'erogazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Sulle somme erogate a personale dirigenziale per le attività previste dal presente regolamento deve essere operata la compensazione con le somme dovute a titolo di retribuzione di risultato.

5. L'incentivo non è erogato o, se erogato, deve essere recuperato, quando si renda necessario apportare al progetto varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto, previste dall'articolo 25, comma 1 lettera d) della Legge 109 del 1994. La mancata erogazione o il recupero di quanto erogato riguardano i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) ai quali è imputabile l'errore o l'omissione.

TITOLO V NORMA FINALE

Art. 10 *Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento, con il quale sono assunti dall'Amministrazione le modalità ed i criteri di ripartizione concordati con le organizzazioni sindacali, trova applicazione a far tempo dalla data della sua entrata in vigore.

2. La misura della somma da ripartire tra gli aventi diritto di cui all'articolo 30 della Legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge Finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) si applica in relazione agli incarichi di progettazione affidati a far tempo dall'entrata in vigore della stessa, cioè dal 12 agosto 2004.

